

A.C. 1865-A

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*";

premesso che:

la legge 9 agosto 2013, n. 99 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*", ha introdotto una imposta del 58.5% del prezzo di vendita sulla sigaretta elettronica, comprese le parti di ricambio (ad es. batterie, ricariche batterie, vaporizzatori, ecc.) e i liquidi o ricariche per sigarette elettroniche, a partire dal 1° gennaio 2014;

sotto il profilo dell'impatto sui prezzi, la suddetta tassazione del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico sulla sigaretta elettronica avrebbe quale conseguenza principale un aumento del 140% (per mantenere i margini costanti) incidendo sulla domanda che soprattutto in periodi di congiuntura economica negativa, risulterebbe di tipo contrattivo;

sotto il profilo dell'impatto della domanda, non essendovi ancora dati riferiti all'elasticità della domanda, il Servizio Bilancio del Senato della Repubblica ha osservato come non sembri "*che si sia tenuto conto di possibili effetti disincentivanti in relazione alle ricadute sul prezzo derivanti all'imposta introdotta*".

secondo i dati (DOXA – ISS 2013) 1.6 milioni di persone utilizza la sigaretta elettronica;

un tale aggravio sul prezzo finale porterebbe almeno il 70% (dati Anafe/Fiesel) a spostarsi su prodotti venduti tramite il web, ove lo Stato non potrebbe esercitare nessun controllo, non essendo il mercato regolamentato a livello UE;

la legge 9 agosto 2013, n. 99 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, prevede, peraltro, che il rivenditore è tenuto alla preventiva cauzione a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

in buona sostanza, si chiede al rivenditore di anticipare l'imposta di consumo prevista dalla disposizione, quando i 4.500 punti vendita attualmente esistenti non sono nelle possibilità di poter versare l'imposta in anticipo. Pertanto ciò comporterebbe la chiusura nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della tassazione;

bisogna inoltre sottolineare che il 78% delle persone acquista le e-cig e le relative ricariche tramite i rivenditori specializzati. La chiusura dei rivenditori inciderebbe sulla reperibilità del prodotto, e quindi anche sulle vendite e la sigaretta elettronica tornerebbe ad essere un «fenomeno» di nicchia e si sposterebbe sul web, dove lo Stato non potrebbe esercitare un adeguato controllo;

sotto il profilo dell'impatto sull'occupazione l'imposta di consumo e gli aggravii «burocratici» conseguenti introdotti dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 causerebbero: la chiusura di almeno 4.000 punti vendita e la perdita di almeno 6.000 posti di lavoro;

a fronte dell'imposta di consumo del 58,5% - secondo la relazione tecnica presentata dall'Esecutivo - il gettito previsto sarebbe di 117 milioni di euro;

fermo restando l'esattezza di tale dato, non viene preso in considerazione la contrazione di gettito erariale derivante da quello che sarà il mancato pagamento di alcune imposte successivamente alla chiusura di aziende e negozi (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, Imposte comunali sulla pubblicità, Cedolare sugli affitti ecc.);

durante la discussione del disegno di legge di stabilità 2014 è saltata nel maxiemendamento approvato dall'Aula del Senato della Repubblica l'emendamento accolto dalla Commissione di merito (Bilancio) che prevedeva la modifica della tassazione sulle sigarette elettroniche;

in particolare tale norma stabiliva la riduzione per i liquidi delle sigarette elettroniche dell'imposta di consumo dal 58,5% al 25% del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina e altre sostanze sostitutive dei tabacchi lavorati era prevista un'imposta di 0,25 euro;

ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo la decisione di espungere dal testo del maxiemendamento una rimodulazione della tassazione sulle sigarette elettroniche al 25% appare quanto mai grave e preoccupante perché avrebbe consentito a nuove eccellenze imprenditoriali italiane di crescere sul mercato e soprattutto di abbattere costi sociali connessi al consumo del tabacco;

si segnala, inoltre, che la scorsa estate il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1458/74 a prima firma Lavagno ove si impegnava “a valutare l'opportunità, in attesa di evidenze conclusive oggettive, di valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa al fine di adottare già con il prossimo provvedimento di natura economica, adeguate iniziative, anche normative, volte ad introdurre una forma di tassazione per le sigarette elettroniche molto più moderata di quella prevista dal provvedimento in esame, tenendo conto degli investimenti già effettuati da parte degli esercenti dei nuovi negozi di sigarette elettroniche, evitando così che un improvviso intervento da parte del potere pubblico mandi in disgrazia questi nuovi esercizi commerciali.”

impegna il Governo

a dare seguito, già con il prossimo provvedimento di natura economica, all'impegno contenuto nel citato ordine del giorno 9/1458/74;

a valutare l'opportunità, già con il prossimo provvedimento di natura economica, di porre un livello dell'imposta di consumo non oltre il 25% del prezzo di vendita sui soli liquidi per sigarette elettroniche, stabilendo una tassazione di €0,25 per tutti i prodotti non rientranti in questa categoria.

LACQUANTI, LAVAGNO, MARCON